

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1695

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIOACCHINO ALFANO**

Modifica all'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente la composizione del consiglio di amministrazione della soprintendenza di Pompei

*Presentata il 1° ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge di modifica dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante « Disposizioni sui beni culturali », relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione della soprintendenza di Pompei, prende le mosse da alcune premesse di fondo. Il sito archeologico di Pompei è un patrimonio mondiale che riesce a catalizzare un numero considerevolissimo di visitatori, tanto che la città rappresenta un esempio unico per rapporto tra turisti e abitanti.

L'elevatissimo numero di visitatori incide notevolmente sull'organizzazione e sulla fornitura di servizi che il comune di Pompei deve rendere sia specificamente al sito (parcheggi, pulizia, illuminazione), che

in via generale mediante la predisposizione di adeguate infrastrutture, nonché per l'adeguamento ed il controllo del territorio onde favorire i flussi turistici. In sostanza l'erogazione di detti servizi comporta un aggravio di spese per l'ente locale, che non possono essere recuperate altrimenti e che gravano impropriamente sui cittadini pompeiani.

Il sito archeologico fa parte integrante del territorio del comune di Pompei ed è quindi, prima di tutto, un bene sia del medesimo comune che dell'intera popolazione residente. Proprio in quanto tale, l'ente locale, in ossequio al principio sancito dalla Costituzione e dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve rappresentare la propria comunità, ne

deve curare gli interessi, promuoverne e coordinarne lo sviluppo. Quindi appare evidente come sia indispensabile una completa sinergia tra la soprintendenza ed il comune di Pompei tesa a valorizzarne le risorse territoriali. In definitiva tale fine può essere perseguito solamente attuando un coinvol-

gimento diretto degli amministratori comunali nel consiglio di amministrazione della soprintendenza.

Per tale motivo la presente proposta di legge include il sindaco di Pompei nel consiglio di amministrazione della soprintendenza di Pompei.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« 3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

- a) il soprintendente, che lo presiede;
- b) il direttore amministrativo;
- c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza;
- d) il sindaco di Pompei o un suo delegato ».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049200\*